

FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Roma, 2 giugno 1982

SERVIZIO MOVIMENTO
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

M.122(ex 232)/18/5bis(18.43)
TV.52.1/46.6.2

Visto, ai sensi della circolare n°P.OM.1.3/609 del 9.1.1980	
IL CAPO UFF. I MOVIMENTO <i>fleri</i>	IL CAPO UFF. 5° MAT. E TRAZ. <i>n. M. M. M.</i>

OGGETTO : Regolamentazione delle manovre a spinta e a gravità.-

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

TORINO = MILANO = VENEZIA

GENOVA = BOLOGNA = ROMA

p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI ALTRE SEDI

" SERVIZIO MOVIMENTO	<u>S E D E</u>
" SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE	<u>FIRENZE</u>
" ISTITUTO SPERIMENTALE F.S.	<u>R O M A</u>
" SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO	<u>SEDE</u>

In considerazione dei risultati ottenuti nell'esperimento relativo alla regolamentazione di cui all'oggetto -eseguito negli Impianti di smistamento muniti di selle di lancio, o comunque di binari di lancio- si dispone che nelle stazioni di Alessandria Smistamento, Milano Smistamento, Bologna S.Donato, Roma Smistamento, Torino Smistamento, Venezia Mestre e Novi S.Bovo, siano osservate le seguenti norme, in attesa di apporre modifiche all' "Istruzione per il Servizio dei Manovratori" :

- 1) - non deve procedersi al lancio ed al passaggio di carri :
 - aventi lo speciale contrassegno di esclusione dalle selle;
 - utilizzati per trasporti eccezionali.

- 2) - non deve procedersi al lancio di carri contenenti merci pericolose e nocive previste dall'Allegato 7 alle C.T. ed I.M.P.N., per le quali il lancio stesso è vietato, ma possono accompagnarsi detti carri con un mezzo di manovra fino al punto di arresto, evitando qualsiasi urto nonché i contraccolpi da parte di eventuali altri veicoli lanciati successivamente.
- 3) - devono rispettarsi integralmente le vigenti disposizioni che disciplinano le manovre a spinta (art.16 dell'I.S.M.).

Si dispone inoltre che, a partire dal 15 giugno 1982, in deroga al disposto dell'art. 17/3 I.S.M. e dell'art. 131 paragrafo B comma 7 della P.G.O.S., siano ammesse le seguenti manovre a gravità :

- a) Nelle stazioni con selle di lancio dotate di freni di rotaia (THYSSEN) di Alessandria Smistamento, Milano Smistamento, Bologna S.Donato e Roma Smistamento :
- carri con grossi massi;
 - carri carichi con colli di peso elevato (non concentrato);
 - carri con bilico carichi, uniti dai normali organi di attacco. (N.B.- Esclusi quindi quelli congiunti da carro intermedio con normali organi di attacco, considerando che questi ultimi, in conformità alla L.C. n°TV.522/61.3/0 del 12/7/1966 -riportata a pag.88 della Circ. 20/11 del 31/12/1970-, sono da assimilarsi a quelli non muniti di normali organi di attacco);
 - carri serbatoio e carri cisterna carichi di merci non pericolose e nocive;
 - carri contenenti merci fragili in genere (uova, vetri, ecc.);
 - carri a tre assi a due piani carichi di automobili;
 - carri il cui carico è costituito da prodotti metallurgici -di peso elevato concentrato- quali lamiera, rotoli di lamiera, lingotti, alberi motori, cilindri per laminatoi ed

altri oggetti di considerevole peso soggetti a rotolamento il cui peso unitario superi le 6 ton. previste dall'art.131 paragrafo B comma 7 della P.G.O.S.. Qualora il lancio abbia interessato i prodotti di cui sopra caricati su carri coperti, alte sponde o pianali provvisti di copertone, il personale della stazione deve richiedere l'intervento del personale tecnico di verifica per l'esame delle condizioni di carico, provvedendo ad aprire le porte e ad alzare gli eventuali copertoni. L'esito di tale esame deve risultare da apposita annotazione e timbro del Verificatore sul documento di scorta.

Ovviamente, la facoltà di lanciare i veicoli sopracitati deve essere subordinata alla perfetta efficienza dei dispositivi frenanti di cui la sella dispone.

La presenza dei veicoli stessi -individuabili anche dall'etichetta M.249- deve essere opportunamente segnalata dall'agente che dirige il lancio a tutti gli operatori interessati, in particolare a quelli addetti alle operazioni di frenatura, affinché prestino al riguardo particolare attenzione ed adottino tutti gli accorgimenti per evitare qualsiasi urto nonché i contraccolpi, da parte di altri veicoli lanciati successivamente, che potrebbero danneggiare i trasporti.

b) Nelle stazioni con selle o pendenze non munite di freni di

rotaia di Torino Smistamento, Venezia Mestre e Novi S.Bovo :

- carri serbatoio e carri cisterna carichi di merci non pericolose e nocive;
- carri contenenti merci fragili in genere (uova, vetri, ecc.);
- carri a tre assi ed a due piani carichi (automobili), adottando per gli stessi ulteriori particolari accorgimenti qual le l'eventuale impiego di più staffe fermacarri per ridurre la velocità di discesa e di accostamento alla colonna in sosta nel fascio.

Uguali accorgimenti devono essere adottati inoltre anche per gli altri carri lanciati successivamente e che potrebbero pro

vocare sollecitazioni tali da dissestare il carico oppure determinare danni alle merci trasportate od ai carri stessi.

Sono invece da escludersi dal lancio -contrariamente a quanto ammesso per le stazioni di cui al punto a)- i trasporti costituiti da :

- carri carichi con grossi massi;
- carri carichi con colli di peso elevato (non concentrato);
- carri con bilico, carichi, uniti o meno dai normali organi di attacco;
- carri il cui carico è costituito da prodotti metallurgici -di peso elevato concentrato- quali lamiera, rotoli di lamiera, lingotti, alberi motori, cilindri per laminatoi ed altri oggetti di considerevole peso soggetti a rotolamento, di cui all'art. 131 paragrafo B comma 7 della P.G.O.S..


I carri -esclusi dal lancio- possono comunque passare attraverso la sella accompagnati da un mezzo di trazione fino al punto di arresto, evitando qualsiasi urto nonchè i contraccolpi da parte di altri veicoli lanciati successivamente.

Si pregano le SS.LL. di voler disporre in merito, invitando gli Uffici interessati ad impartire le necessarie istruzioni di dettaglio.

Si attende conferma.-

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare sperimentale n.M.232/22/5bis(18.43) = TV.52.1/46.6.2 del 16 febbraio 1981 indirizzata alle SS.LL.-

IL DIRETTORE GENERALE



M.L. (970/2602)
M.X. (967/3761)